

Piano Paesistico - Posillipo

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità e contenuti del piano.

Il presente Piano, riguardante l'ambito di Posillipo nel Comune di Napoli, redatto ai sensi dell'art. 1 - bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, è costituito dalla relazione di piano, dalle norme di attuazione e dalle tavole di zonizzazione. La relazione descrive i riferimenti legislativi, la metodologia applicata, gli obiettivi di piano, l'ambito di pianificazione, l'analisi del territorio, le categorie di beni, gli ambiti e i gradi di tutela.

Articolo 2 - Delimitazione dell'ambito di piano.

1. - L'ambito cui si applica la presente normativa è quello comprendente parte del territorio di Napoli così come individuato dal decreto ministeriale 28 marzo 1985 relativamente all'area della collina di Posillipo, con l'inclusione dell'ultimo tratto delle sue pendici occidentali compreso tra via Manzoni e il piede della scarpata che, pur non essendo assoggettato all'articolo 1 - quinquies della legge 431/85 ma sottoposto soltanto al decreto ministeriale 24 ottobre 1957 e decreto ministeriale 18 agosto 1960, costituisce parte integrante sia dal punto di vista geomorfologico che paesistico della collina stessa.
2. - Le aree disciplinate dal presente piano sono distinte in zone, secondo le perimetrazioni e le normative specificate negli articoli del successivo Titolo II. La distinzione di tali zone di piano è stata determinata dal valore differenziato degli elementi costitutivi riconosciuti in sede di analisi. A tali valori corrispondono diversi gradi di tutela paesistica.

Articolo 3 - Categorie dei beni oggetto della tutela regolata dal presente piano.

Per l'ambito sopra delimitato le categorie di beni da tutelare sono quelle individuate dall'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431.

Articolo 4 - Norme di tutela e suddivisione in zone.

Nelle zone individuate e perimetrate nel Titolo II della presente normativa si applicano le seguenti norme di tutela:

P.I.: Protezione Integrale;

R.U.A.: Recupero Urbanistico-Edilizio e Restauro Paesistico-Ambientale.

Articolo 5 - Efficacia delle norme e prescrizioni di piano.

1. - Il presente piano ha valore di Piano Territoriale Paesistico ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 1-bis legge n. 431/85.
2. - Il piano di cui al paragrafo precedente costituisce norma immediatamente vincolante e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e nei confronti del P.T.C. ai sensi dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e dei piani di settore regionali, in applicazione dell'art. 23 regio decreto 1357/40. Gli strumenti urbanistici esistenti dovranno essere adeguati alla presente normativa di piano paesistico. In sede di adeguamento dei predetti strumenti urbanistici dovranno essere riportate le perimetrazioni delle aree di interesse archeologico individuate dalla Soprintendenza Archeologica.
3. - Le autorizzazioni di cui all'art. 7 legge n. 1497/39 e all'art. 1 legge n. 431/85 per i progetti riguardanti le cose e gli immobili compresi nei territori regolati dal presente piano sono rilasciate nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente normativa. Il Sindaco, previo parere consultivo obbligatorio della Commissione Edilizia Integrata ex lege R.C. n. 10/82, vigila sulla osservanza delle prescrizioni contenute nella presente normativa, trasmettendo alla Soprintendenza per i BB.AA.AA. le autorizzazioni rilasciate e la relativa documentazione ai sensi del quinto comma dell'art. 1 della legge n. 431/85.

Per le aree di interesse archeologico, perimetrate dalla Soprintendenza Archeologica, il parere della suddetta Soprintendenza deve essere richiesto preventivamente al rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 legge 1497/39.

4. - Resta fermo l'interesse pubblico all'annullamento di ufficio, da parte del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali come sancito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 dell'autorizzazione sindacale ex art. 7 legge n. 1497/39. La concessione edilizia dovrà essere rilasciata agli interessati soltanto dopo la scadenza del termine previsto dalla citata legge 431/85.

Articolo 6 - Norme e disposizioni generali per tutte le zone.

1. - Il Piano detta norme per ognuna delle singole zone specificate nel successivo Titolo II. Le sottoelencate disposizioni generali sono valide per tutte le zone.
2. - È vietata, lungo tutte le strade panoramiche, su entrambi i lati l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari, anche se provvisori. È vietata l'installazione di vettori pubblicitari a bandiera. La collocazione della cartellonistica pubblicitaria dovrà essere regolamentata da apposito piano, redatto a cura del Comune di Napoli, da sottoporre all'approvazione della competente Soprintendenza.
3. - È vietata l'impermeabilizzazione per le pavimentazioni delle aree scoperte, ad esclusione delle strade pubbliche già asfaltate.
4. - È vietata l'installazione di tende a sporgere che impediscano la veduta panoramica dai luoghi accessibili al pubblico.
5. - Tutte le vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, e godibili da luoghi accessibili al pubblico, sono oggetto di tutela e vengono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto previste dal punto 1) art. 23 del R.D. n. 1357/40.
6. - Le aree derivanti dal ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di demolizioni di opere abusivamente realizzate e non sanabili, sono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto. A tal fine dovrà essere redatto apposito progetto che,

unitamente alle opere di demolizioni, preveda interventi di riqualificazione ambientale secondo i principi fitosociologici riferiti alla vegetazione potenziale.

7. - I calpestii pubblici e privati con pavimentazione o basolati tradizionali non dovranno essere ricoperti né sostituiti con altri materiali. Al termine dell'installazione di servizi a rete interrati, dovranno essere ripristinati i manti di calpestio nel rispetto della presente normativa, usando materiali lapidei posti in opera a regola d'arte secondo le tipologie tradizionali della zona.

8. - Per tutti gli edifici le antenne televisive di qualunque tipo devono essere unificate per edifici o gruppi di edifici in modo da non impedire le visuali panoramiche.

9. - Per gli immobili di cui al punto 3 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 valgono le seguenti prescrizioni.

Tutti i materiali ed i colori delle parti esterne degli edifici devono essere compatibili con il decoro ambientale: i canali pluviali a vista dagli spazi pubblici, le gronde di raccolta e disludio e ogni altra tubatura o condotta a vista devono essere realizzate o sostituite con elementi in lamiera zincata o di rame; le canalizzazioni di impianti tecnici devono essere collocate sotto traccia; le ringhiere, corrimano, grate e cancelli di ogni tipo, visibili all'esterno, devono essere realizzati o sostituiti in ferro battuto o lavorato. È vietato l'uso di alluminio anodizzato.

10. - Per i centri storici e per i nuclei e immobili rurali di valore storico e ambientale sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo. I materiali da impiegare dovranno essere di tipo tradizionale per murature, infissi esterni, grondaie e doccioni, pluviali, recinzioni, manti di copertura e pavimentazioni esterne. I manti di copertura tradizionali in coppi non possono essere sostituiti con altro materiale. L'impermeabilizzazione delle coperture a volta estradossate deve escludere l'impiego di manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterano la fisionomia, la cromia e le caratteristiche esterne delle volte stesse.

Sono vietate le tinteggiature murarie delle superfici esterne con resine sintetiche non traspiranti e i rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltici. Le opere lapidee non vanno tinteggiate ma devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive.

11. - Per i fenomeni franosi ed erosivi sono consentiti interventi di consolidamento con tecniche di ingegneria naturalistica. Qualora, previa certificazione di istituti scientifici o universitari, venga certificato che la tecnica di ingegneria naturalistica non sia applicabile, saranno consentiti interventi da valutare nella loro compatibilità ambientale caso per caso.

12. - I muri di contenimento del terreno vanno realizzati con materiale lapideo a faccia vista, senza stilatura dei giunti o, in casi eccezionali quando sia indispensabile ricorrere a strutture armate, rivestite di materiale lapideo di tipo tradizionale.

13. - Le pavimentazioni delle aree scoperte, di pertinenza degli edifici, o comunque di spazi non edificati, devono escludere la impermeabilizzazione, utilizzando materiali che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche.

Articolo 7 - Categorie degli interventi di recupero.

1. - Ai fini della gestione della tutela dei beni vincolati, oggetto del presente piano, le categorie di interventi da prevedere con i Piani di Recupero ex lege n. 457/78 si definiscono come segue.

2. - Manutenzione ordinaria. Per gli immobili di valore estetico tradizionale si applicano le prescrizioni di cui al punto 9 dell'art. 6 della normativa presente.

3. - Manutenzione straordinaria con riferimento all'art. 31 lettera b) legge n. 457/78 si deve ammettere solo:

- interventi di adeguamento statico o di sicurezza antisismica, igienico-sanitario e funzionale, mediante rinnovazione o sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, senza modificazioni estetiche dell'aspetto esteriore degli edifici per gli immobili di valore estetico tradizionale. Realizzazione di servizi igienici e tecnologici senza alterazione dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari.

4. - Restauro con riferimento all'art. 31 lettera c) legge n. 457/78 si deve ammettere solo:

- interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Si applica per tutti gli immobili assoggettati al vincolo ex lege 1° giugno 1939, n. 1089 e per tutti gli altri edifici di valore storico-culturale cui sia riconoscibile l'appartenenza significativa alla storia dell'arte e dell'architettura, anche di datazione del XX secolo. In tutti i casi di immobili assoggettati esclusivamente a interventi di restauro, l'obbligo è esteso ai parchi e giardini di pertinenza, che formano elemento costitutivo del paesaggio urbano del Comune di Napoli come fusione tra natura e architettura.

5. - Risanamento conservativo con riferimento all'art. 31 lettera c) legge n. 457/78 dovrà contemplare soltanto quei casi di "risanamento" in cui gli immobili da tutelare, isolati o soprattutto inseriti in complessi stratificati, risultino fortemente deturpati da superfetazioni, aggiunte, aggregazioni interstiziali e simili, da richiedere notevoli trasformazioni allo scopo di ripristinare la struttura tipologica e l'aspetto originario. Il risanamento conservativo può contemplare nuove destinazioni d'uso che siano compatibili con la tutela degli immobili, dei contesti e del sito considerato nel suo insieme.

6. - Ristrutturazione edilizia con riferimento all'art. 31 lettera d) legge n. 457/78 dovrà ammettersi solo per edifici di recente impianto (realizzati dopo il 1945), con l'esclusione degli edifici di valore storico-artistico e ambientale-paesistico nonché di quelli di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge n. 1497/39.

7. - Ristrutturazione urbanistica, non è ammessa nelle zone del presente piano.

Articolo 8 - Tutela dei litorali marini.

1. - Sul litorale marino, salvo diverse prescrizioni dettate per le singole zone, sono consentiti esclusivamente interventi volti alla riqualificazione delle spiagge e delle coste mediante una costante opera di manutenzione ordinaria cui è obbligato il Comune e i singoli privati proprietari, o i concessionari per la parte demaniale sempre nel rispetto di eventuali presenze archeologiche. Eventuali interventi straordinari di difesa della costa devono essere preceduti da progetti esecutivi che prevedano l'uso di tecnologie d'ingegneria naturalistica che salvaguardino le caratteristiche ambientali e archeologiche.

Qualora previa certificazione di istituti scientifici ed universitari venga accertato che la tecnica di ingegneria naturalistica non sia applicabile, saranno consentiti altri interventi sempre che essi risultino compatibili con la tutela dei valori ambientali.

Gli interventi di difesa della costa e degli abitati costieri, da eseguire in mare, devono essere preceduti da progetti esecutivi corredati da studi specialistici e meteomarini che assicurino la salvaguardia delle caratteristiche ambientali paesistiche e archeologiche del contesto marino e garantiscano, anche dopo la realizzazione dell'opera la conservazione dell'andamento dell'attuale linea di costa e di battigia.

Le periodiche operazioni di ripristino e manutenzione delle scogliere esistenti dovranno prevedere le integrazioni e/o la sostituzione dei massi artificiali con elementi lapidei di origine vulcanica.

Tali interventi dovranno essere autorizzati ex art. 7 legge n. 1497/39, secondo le procedure del precedente art. 5, e dovranno essere preventivamente trasmessi alla Soprintendenza Archeologica per i controlli e le eventuali prescrizioni, se ricadenti nelle aree di interesse archeologico di cui all'art. 5, punto 2, ovvero in quelle già individuate dal presente piano.

2. - Entro una fascia profonda 300 metri dalla linea di costa sono ammessi i seguenti interventi se conformi alle norme e prescrizioni per le singole zone di cui al Titolo II:

- interventi di conservazione del manto vegetale naturale esistente, con particolare attenzione per la vegetazione psamofila e alofila, sia di costa sabbiosa che rocciosa e per quella retrostante, lungo le fasce di spiaggia e retrospiaggia;
- interventi per la riqualificazione e ricostituzione della vegetazione costiera con specie autoctone secondo requisiti fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e della potenzialità della vegetazione dell'area;
- per le attrezzature di spiaggia e stabilimenti balneari autorizzati e già esistenti dovrà essere verificata la compatibilità delle opere esistenti con i valori paesistici, ambientali e archeologici dell'area; sono consentiti solo adeguamenti igienici e tecnologici senza incrementi delle volumetrie esistenti.
- per gli esercizi commerciali e di ristorazione e i circoli nautici esistenti dovrà essere verificata la compatibilità ai fini della tutela del paesaggio e della qualità dell'ambiente marino;
- il Comune di Napoli dovrà predisporre un piano esecutivo per tutta la fascia costiera per la sua riqualificazione paesistica ed ambientale che preveda l'eliminazione delle compromissioni esistenti e la demolizione dei manufatti edilizi abusivi con le procedure speciali previste dalle vigenti normative.

Articolo 9 - Interventi consentiti per tutte le zone.

Per tutte le zone, comprese nel presente piano, sono ammessi, in deroga alle norme e prescrizioni di tutela delle singole zone (Titolo II), nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 6, 7 e 8 della presente normativa e comunque sempre che non si arrechino danni alle essenze arboree di alto e medio fusto, i seguenti interventi:

- a) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo.
 - b) Interventi di sistemazione a verde, per le fasce di rispetto stradale ex decreto ministeriale n. 1404/68, nel rispetto delle norme di sicurezza stradale. È vietato qualsiasi uso di tali fasce.
 - c) Interventi rivolti alla bonifica e al ripristino ambientale del sistema vegetale e alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei giardini e dei parchi.
 - d) Interventi di restauro, sondaggi e scavi archeologici e sistemazione delle relative aree comprendendo le opere funzionali alla sicurezza, ai servizi utili per i visitatori e per l'esercizio delle attività istituzionali della Soprintendenza Archeologica.
 - e) Interventi, per gli edifici a destinazione pubblica e turistico-ricettiva esistenti, di adeguamento alle norme di sicurezza e per il superamento delle barriere architettoniche. Detti interventi dovranno essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno.
 - f) Interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere e delle aree edificate secondo le sottoelencate modalità:
 - per le aree agricole, gli incolti, le aree di macchia ricadenti in zona P.I., possono realizzarsi recinzioni con filo metallico e pali in legno, ovvero con siepi ed arbusti di essenze tipiche del luogo, sempre che non ostacolino le libere visuali;
 - nelle aree a destinazione residenziale, ricadenti tanto in zona R.U.A. che zona P.I. del presente piano, possono realizzarsi recinzioni in muratura di tufo a vista, anche con l'inserimento di cancellate metalliche, queste ultime della massima trasparenza. In ogni caso, l'altezza delle recinzioni, di qualunque tipo, non può superare i 2 metri.
- Per gli interventi di cui ai punti b) e c) si dovranno utilizzare essenze mediterranee o essenze storicamente inserite nel paesaggio.

Articolo 10 - Adempimenti degli enti territoriali.

I Comuni, la Provincia, la Regione sono tenuti, nella formazione, adozione e approvazione dei rispettivi strumenti di pianificazione a osservare norme e prescrizioni contenute nel presente piano. Le norme e prescrizioni del piano paesistico prevalgono nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica generale ed esecutivi, tanto regionali (P.T.C. ai sensi dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dei piani di settore, in applicazione dell'art. 23 regio decreto n. 1357/39) quanto subregionali.

TITOLO II - NORME E PRESCRIZIONI DI TUTELA DELLE SINGOLE ZONE

Articolo 11 - Zona P.I.

1. - Descrizione dei confini. La zona P.I. comprende gli elementi e le aree geologiche, naturalistiche, ambientali, paesistiche, archeologiche più rilevanti dell'ambito di Posillipo.

Essa è costituita da: l'intera linea di costa, da Mergellina fino a Nisida compresa; le pendici occidentali della collina di Posillipo, dal promontorio di Coroglio fino all'area di Cavoncelle, sulla galleria "4 Giornate"; l'area pianeggiante di

Campegna incluso l'impianto sportivo del CONI; la parte alta della collina di Posillipo a ridosso dell'antica via del Marzano, tra via Manzoni e via Petrarca.

Il perimetro della zona è individuato nelle tavole di zonizzazione.

2. - Norme di tutela. L'area in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di Protezione Integrale (P.I.).

3. - Interventi ammissibili. Interventi volti alla conservazione e al miglioramento del verde secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e delle potenzialità della vegetazione della zona; interventi di prevenzione dagli incendi con esclusione di strade tagliafuoco; interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altre compromissioni ambientali; interventi di sistemazione della viabilità pedonale e carrabile attraverso l'utilizzazione di quella esistente ed eventuale integrazione per consentire una migliore fruizione dei valori paesistici e panoramici.

4. - Divieti e limitazioni. È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti; è vietata la costruzione di strade rotabili e di qualsiasi tipo; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree; è vietata la coltivazione delle cave esistenti nella zona e l'ampliamento delle grotte e delle cavità esistenti.

È vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti.

È vietato il taglio e l'espianto delle piante di alto fusto nonché il taglio e l'espianto della vegetazione arbustiva, tanto di essenze esotiche, quanto di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze; qualora si tratti di essenze estranee al contesto paesistico culturale dovranno essere sostituite da specie indigene o compatibili al suddetto contesto. Eventuali interventi di sostituzione di essenze estranee al contesto paesistico culturale dovranno essere gradualmente e programmati. I progetti dovranno essere sottoposti al parere obbligatorio del Servizio Giardini del Comune di Napoli. Nei casi di particolare rilevanza il Comune dovrà avvalersi della consulenza dell'Orto Botanico dell'Università di Napoli "Federico II". La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. È fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte delle competenti Soprintendenze.

5. - Uso del suolo. Nei complessi vegetazionali naturali devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori a qualsiasi titolo, anche utilizzando le disponibili provvidenze di legge statale e regionale, gli interventi atti ad assicurarne la tutela e la conservazione. In particolare gli interventi devono tendere al mantenimento ed alla ricostituzione e riqualificazione della vegetazione tipica dei siti.

Questi ultimi interventi dovranno essere effettuati con progetto da sottoporre al parere obbligatorio del Servizio Giardini del Comune di Napoli. Nei casi di particolare rilevanza il Comune dovrà avvalersi della consulenza dell'Orto Botanico dell'Università di Napoli "Federico II".

È consentito l'uso agricolo del suolo, con esclusione di suoli boscati, anche attraverso la ricostituzione delle colture agrarie tradizionali, con le seguenti prescrizioni:

- è vietato l'impianto di nuove serre, di qualsiasi tipo e dimensione;
- è vietata l'aratura oltre i 50 centimetri di profondità nelle aree sottoposte a vincolo di interesse archeologico di cui al punto 2 art. 5 della presente normativa;
- è vietata l'introduzione di coltivazioni esotiche ed estranee alle tradizioni agrarie locali;
- è vietato l'uso di pesticidi chimici di I, II e III classe, secondo le direttive C.E.E.;
- è vietato l'impiego di mezzi e tecniche di coltivazione che comportino una riduzione delle potenzialità produttive del suolo e di altre risorse primarie;
- è vietata la sostituzione di colture arboree con colture erbacee.

6. - Fascia marina. Per la fascia marina di 300 metri antistante la costa dell'intero ambito di Posillipo e individuata nelle tavole di zonizzazione, la Soprintendenza Archeologica competente per territorio dovrà redigere in collaborazione con gli Enti e con gli organismi competenti, un Piano Particolareggiato Marino che delimiti gli specchi d'acqua da destinare a Parchi Archeologici Subacquei e che regolamenti l'uso dell'intera fascia marina, con particolare riferimento alla navigazione sia da diporto, sia commerciale, agli ormeggi, alla pesca, alla mitilicoltura ed eventuali vivai ittici.

Nelle more dell'approvazione di tale Piano Particolareggiato, devono essere soggette a parere preventivo della Soprintendenza Archeologica tutti gli interventi, anche straordinari, che interessino i fondali marini.

Articolo 12 - Zona R.U.A.

1. - Descrizione dei confini. La zona R.U.A. comprende le aree urbanizzate di elevato valore paesistico da sottoporre a recupero urbanistico-edilizio e a restauro paesistico ambientale.

È articolata in 6 aree come sotto elencate:

- 1) Area sul confine orientale dell'ambito inglobante la parte occidentale del Parco Comola Ricci.
- 2) Area con andamento longitudinale delimitata a monte da via Manzoni e a valle a ridosso dell'edificato storico di via Posillipo, comprendente l'intera lottizzazione SPEME, l'edificato di Parco Flory (sul versante di Fuorigrotta), Parco Miranopoli, Parco Cafiero (sul versante costiero).
- 3) Area sul confine d'ambito nella piana flegrea a ridosso dell'ingresso delle Gallerie "4 Giornate" e della "Vittoria".
- 4) Area comprendente l'edificato di Parco Lamaro e di Parco Tito Livio, a monte di via Petrarca.
- 5) Area sul confine d'ambito su via Campegna, a valle delle pendici di Villanova.
- 6) Area ad occidente della collina, delimitata a monte da via Manzoni, a valle da via Posillipo-via S. Strato, comprendente il nucleo storico del Casale, e relative aree libere, l'edificato di parco Manzoni, Parco Le Rondini, il rione Belsito, il rione Galdieri, il rione Pica e la lottizzazione Costa.

I confini di ogni singola area sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. - Norme di tutela. La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per il Recupero Urbanistico-Edilizio e Restauro Paesistico-Ambientale (R.U.A.).
3. - Divieti e limitazioni. È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree; è vietata la coltivazione delle cave esistenti in zona e l'ampliamento delle grotte e delle cavità esistenti. È vietato il taglio e l'espianto di alberi di alto fusto e della vegetazione arbustiva di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. È fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte delle competenti Soprintendenze.
4. - Interventi ammissibili. Interventi volti alla conservazione del verde agricolo residuale; interventi per la ricostituzione del verde secondo l'applicazione dei principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e delle potenzialità della vegetazione delle aree; interventi per la realizzazione di opere di difesa del suolo. I materiali da impiegare per tipologie di intervento finalizzato alla riqualificazione dell'aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, possono prevedere anche elementi di arredo urbano, impianti di illuminazione, panchine o sedili, muretti, dissuasori e spartitraffico, aiuole, alberature e giardini pubblici. Tali elementi dovranno essere compatibili con il ripristino dei caratteri costitutivi del paesaggio urbano, usando in prevalenza materiali lapidei tradizionali a faccia vista e colori naturali.
5. - Attrezzature pubbliche. Negli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione dovranno essere individuati prioritariamente edifici esistenti di proprietà comunale da destinare, previo recupero, ad attrezzature pubbliche per il rispetto degli standards urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali. Qualora detti immobili non risultino idonei alla destinazione richiesta possono essere individuati edifici privati da destinare a tale scopo.
6. - Recupero edilizio. Negli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione possono prevedersi interventi di ristrutturazione edilizia che non comportino incrementi dei volumi edilizi esistenti da eseguirsi secondo le limitazioni e prescrizioni dettate dall'art. 7 punto 6 della presente normativa.

Articolo 13 - Aree e siti archeologici e Paesaggio Storico-Archeologico.

Le aree e i siti di interesse archeologico così come definiti al punto 2 dell'art. 5 della presente normativa sono assoggettati alla tutela integrale (P.I.) in assenza di specifici provvedimenti assunti dalla Soprintendenza.

- a) Tutti gli interventi, di iniziativa pubblica e privata, ricadenti in aree di interesse archeologico, che comportino interventi al suolo, scavi, movimenti di terra, necessitano del parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica.
- b) I progetti unitari ed esecutivi ricadenti nelle aree di interesse archeologico devono acquisire il parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica che potrà prevedere in sede istruttoria saggi archeologici da eseguirsi a spese del richiedente.
- c) La strumentazione urbanistica comunale, generale ed esecutiva, deve prevedere nella relativa normativa il controllo preventivo del territorio, così come espresso nel precedente punto a). Il parere preventivo si articolerà in prescrizioni vincolanti graduate in funzione della tipologia dell'intervento previsto e delle caratteristiche storico-archeologiche del sito.

Articolo 14 - Opere pubbliche e di interesse pubblico.

È consentito in tutte le zone del presente piano, in deroga alle norme e prescrizioni di tutela delle singole zone, la realizzazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici ed infrastrutturali quali sistemi fognari e di depurazione, idrici, elettrici, telefonici e sistemi similari di pubblica utilità sia di rilevanza comunale che sovracomunale.

Ai sensi delle circolari del P.C.M. n. 1.2.1/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982, la localizzazione dei manufatti e delle eventuali volumetrie strettamente indispensabili alla realizzazione e funzionalità dei predetti impianti tecnologici ed infrastrutturali dovrà preventivamente essere autorizzata dal Ministero BB.CC.AA. I progetti esecutivi di dette opere, che dovranno tenere conto dei criteri di tutela paesistica e dovranno recepire eventuali indicazioni e prescrizione dettate dalla Soprintendenza BB.AA.A.A. e dalla Soprintendenza Archeologica (se ricadenti in area di interesse archeologico), saranno autorizzati secondo le procedure sancite dalla legge n. 1497/39 e legge n. 431/85.

Articolo 15 - Norme transitorie.

Le autorizzazioni già rilasciate per opere non ancora iniziate sono da ritenersi annullate se in contrasto con le norme del presente piano. Per le concessioni e autorizzazioni in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente piano e non ancora assentite non si applica la procedura del silenzio-assenso.

È consentita la destinazione ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico mediante interventi anche di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, a parità di volumi esistenti, degli edifici acquisiti al patrimonio comunale in applicazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

- Per l'area di Mergellina compresa tra via Posillipo (Largo Sermoneta) e l'incrocio con via Caracciolo, allo scopo di conseguire una migliore fruizione pedonale della località e di assicurare la migliore fluidità del traffico veicolare, sia per quanto riguarda la circolazione che la regolamentazione della sosta, il Comune dovrà predisporre un progetto di sistemazione dell'area che preveda:

- a) la creazione di un'ampia zona pedonale da ricavare nell'area oggetto dell'intervento, anche con l'eventuale modifica della viabilità esistente, sistemata riordinando l'apparato verde con aiuole e nuove alberature ad integrazione di quelle esistenti;
- b) il restauro di arredi d'epoca, sculture, lampioni, edicole votive e non più di 6 chioschi per "acquafrescai" ubicati a distanza non inferiore a mt. 10 dal muro di ripa per il rispetto dell'ambiente e delle visuali panoramiche. Lo spazio di ingombro dei chioschi, a tipologia unica, non deve superare per ognuno di essi i mq. 4 in pianta e i ml. 2,70 in altezza alla gronda e ml.

3,50 al colmo. La sistemazione stradale deve consentire l'accesso a speciali automezzi di servizio diretti al porto turistico e lo svolgimento delle manovre di inversione degli autobus pubblici.

Allo scopo di ripristinare sia le visuali panoramiche che il decoro delle aiuole e del verde esistente nel progetto di sistemazione dell'area di Mergellina, si dovrà prevedere un ridimensionamento degli attuali chalet esistenti eliminando in ogni caso tutte le volumetrie non corrispondenti alle concessioni edilizie.

- Per la struttura di sostegno del piazzale di S. Antonio a Posillipo che risulta una compromissione ambientale di notevoli dimensioni, il soggetto proprietario dovrà redigere un progetto finalizzato ad una idonea riqualificazione paesistica della collina con eventuale recupero del manufatto attraverso operazioni che consentano la ricostituzione della vegetazione lungo il fronte panoramico.

È possibile prevedere anche l'utilizzo della struttura attraverso interventi di ristrutturazione delle sue parti interne con creazione dei necessari accessi dal piazzale nel rispetto delle visuali panoramiche e delle caratteristiche ambientali.

- Per l'area del Parco Virgiliano, ricadente in zona P.I., il Comune dovrà predisporre un progetto di restauro e ripristino ambientale che dovrà contemplare la reintegrazione dell'apparato vegetale distrutto e danneggiato, il restauro di quello esistente, attraverso operazioni che tengano conto dei principi fitosociologici della vegetazione, il risanamento e la pulizia delle scarpate, con l'eliminazione del materiale sversato che ne ha alterato la fisionomia, la demolizione dei chioschi e delle strutture abusive, anche di carattere temporaneo. Potranno prevedersi punti di ristoro costituiti da non più di 6 chioschi, ubicati nel rispetto delle visuali panoramiche e dell'ambiente. Lo spazio di ingombro dei chioschi, a tipologia unica, non dovrà superare per ognuno di essi i mq. 4 in pianta.

- Per l'area pianeggiante su via Campegna, attualmente utilizzata per il deposito ed accatastamento dei materiali, posta in adiacenza al polo sportivo CUS Napoli, è consentita la realizzazione di un parco attrezzato per lo sport di nuovo impianto con la ricomposizione e ripristino delle caratteristiche vegetazionali dell'area ai piedi della collina di Posillipo. Il progetto di restauro ambientale e paesistico-vegetazionale potrà prevedere la realizzazione di attrezzature sportive, con esclusione di nuove volumetrie ad eccezione di quelle strettamente indispensabili per i servizi.

Tutti i progetti del presente articolo dovranno seguire le procedure della legge n. 1497/39 e n. 431/85.